

(N. 747)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori RUSSO Salvatore e CERMIGNANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1954

Nuove norme per il trattamento economico del personale non di ruolo delle scuole secondarie ed artistiche.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende ad eliminare alcune anacronistiche sperequazioni, che colpiscono la classe degli insegnanti delle scuole secondarie.

Mentre tutta l'odierna legislazione contrattuale, che riguarda gli operai dell'industria e gli impiegati privati, è rivolta a dare al lavoro straordinario una retribuzione superiore che al lavoro normale per ovvie ragioni, che qui è superfluo riferire, per gli insegnanti medi o si dà una retribuzione molto inferiore alla retribuzione normale o non se ne dà affatto in qualche caso.

Infatti in base al decreto legislativo del 31 dicembre 1947, n. 1687, articolo 3, l'insegnamento impartito da professori di ruolo oltre il proprio obbligo di orario e da professori non di ruolo oltre l'orario complessivo di diciotto ore settimanali, è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della retribuzione, comprendente solo stipendio e indennità di carovita, comprese le quote complementari, dovuti ai professori di ruolo di grado iniziale.

Inoltre, in base all'articolo 45 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, gli insegnanti di ruolo sono tenuti a supplire i colleghi assenti anche in eccezione ai loro normali obblighi di orario senza retribuzione sino a sei giorni consecutivi.

Col presente disegno di legge si vuole rimediare a questa situazione, aumentando la misura della retribuzione sino ad un terzo in più della retribuzione normale, di fatto, per l'insegnamento che eccede il normale obbligo.

Con l'articolo 3 di questo disegno di legge si propone di considerare in servizio gli insegnanti non di ruolo, che si assentano dal servizio per sostenere prove scritte ed orali negli esami di abilitazione o di concorso.

A nessuno può sfuggire l'opportunità di continuare a corrispondere la normale retribuzione a chi si assenta temporaneamente nell'interesse della Scuola.

Inoltre questo provvedimento può costituire un utile incoraggiamento ad affrontare quei concorsi, che sono per lo più causa di preoccupazione e di dispendio.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 1º giugno 1946, n. 539, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:

« L'insegnamento impartito da professori di ruolo e non di ruolo oltre il proprio obbligo di orario ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1950, n. 521, è compensato in ragione della misura oraria dell'intiera retribuzione di fatto aumentata di un terzo.

« Nella stessa misura è retribuito, per le ore eccedenti, il professore di ruolo e non di ruolo il cui obbligo d'orario superi le diciotto ore settimanali.

« Il compenso supplementare di cui ai precedenti commi non è dovuto nel periodo delle vacanze estive compreso tra la fine della prima e l'inizio della seconda sessione d'esami ».

Art. 2.

In caso di assenza dei professori di ruolo e non di ruolo, per qualunque periodo di tempo, si provvede mediante la nomina di supplenti temporanei, secondo le norme vigenti.

I professori di ruolo o non di ruolo sono tenuti a supplire i colleghi assenti, anche in eccezione ai loro normali obblighi d'orario, solo quando non sia possibile provvedere alla supplenza a norma del comma precedente. In tal caso spetta ad essi la retribuzione prevista nel precedente articolo 1.

L'articolo 45 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, è abrogato.

Art. 3.

I professori non di ruolo in servizio nelle scuole statali che partecipano alle sessioni di esami di abilitazione o a concorsi a cattedre sono considerati in servizio a tutti gli effetti nei giorni in cui sostengono le prove scritte o grafiche ed orali e nei giorni necessari per il viaggio dalla sede di servizio alla sede in cui hanno luogo le prove.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge o contrarie ad essa.